



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

BORSE DI STUDIO 2008

I vincitori

LUISA CONTRO / Praticante Ordine di Vicenza

**CENTRALE DI RISCHI
E CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA**

DIANA MURARO / Praticante Ordine di Padova

**L'ELUSIONE FISCALE E L'INVOLUZIONE
DEL CONCETTO DI «ABUSO DEL DIRITTO»**

CENTRALE DI RISCHI E CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

Luisa Contro / Praticante Ordine di Vicenza

ABSTRACT

Obiettivo dell'elaborato è evidenziare come l'analisi delle segnalazioni inviate dagli intermediari finanziari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia si riveli particolarmente interessante nell'ambito delle procedure concorsuali, e più specificamente nell'azione revocatoria contro istituti di credito, a supporto della prova della conoscenza dello stato di insolvenza. Infatti, l'esame di tali dati permette:

- da un lato, di evidenziare le informazioni conoscibili da *tutti* gli intermediari segnalanti, in quanto comunicate dalla Banca d'Italia agli stessi nel c.d. "flusso di ritorno personalizzato";
- dall'altro, di avere un ulteriore mezzo di riscontro dei rapporti tra *singolo* intermediario (contro cui l'azione revocatoria è diretta) e soggetto affidato, oltre a contratti, estratti conto e contabili.

Più specificamente, dei dati complessivamente rinvenibili nei tabulati rilasciati dalla Banca d'Italia, l'elaborato si propone di approfondire i *crediti per cassa*, in quanto i più frequenti nelle realtà aziendali di ogni dimensione. Si tratta quindi di esaminare le aperture di credito in c/c, le operazioni di finanziamento e le operazioni di anticipi sbf e sconti di portafoglio, sotto il profilo degli importi accordati ai clienti e di quelli effettivamente utilizzati.

Tali dati devono essere opportunamente rielaborati, in modo da ricostruire le grandezze conoscibili dall'intermediario grazie al c.d. "flusso di ritorno personalizzato".

Infatti, la prova della conoscibilità da parte delle Banche dello stato di solvibilità della propria clientela si basa proprio sulla possibilità che hanno di accedere alle informazioni desumibili dal flusso di ritorno personalizzato. Esso riporta, tra gli altri, la posizione globale di rischio (ossia l'esposizione verso l'intero sistema creditizio) e l'entità dello sconfinamento e del margine disponibile, la posizione di rischio dello specifico intermediario ed il numero di intermediari segnalanti.

Una volta ottenute tali informazioni, un notevole aiuto all'analisi è dato dalla loro *rielaborazione in grafici*, che evidenzino in particolare gli importi accordati, quelli utilizzati e gli sconfinamenti.

Infatti, oggetto di esame è non soltanto l'entità delle singole grandezze, ma anche e soprattutto la loro evoluzione nel tempo; per questo, si ritiene opportuno l'esame di almeno *18-24 segnalazioni mensili*. Più specificamente, si suggerisce di predisporre due serie di grafici, una per il sistema creditizio e finanziario nel suo complesso (evidenziando quindi la posizione globale di rischio) ed una per il singolo intermediario contro cui è indirizzata l'azione revocatoria (evidenziando quindi la posizione parziale di rischio).

Le informazioni desumibili dal modello di analisi presentato possono essere diverse, e devono naturalmente essere contestualizzate con la *realtà aziendale cui si riferiscono* (ad esempio attraverso confronti con dati di bilancio, estratti conto, contratti di affidamento).

L'analisi proposta, pur soffrendo di alcuni limiti, in particolare per quanto riguarda il carattere discontinuo delle segnalazioni (alla fine di ciascun mese) e l'opportunità di integrare (in ottica sistemica) i dati con quelli desumibili dai mezzi di prova "canonici" (analisi di bilancio, esame degli e/c, analisi delle comunicazioni con la banca), rappresenta in ogni caso un efficace strumento per la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Nonostante l'indubbio apporto positivo alle indagini sulla *scientia decoctionis*, tale strumento appare però ad oggi (immeritamente) poco approfondito dalla dottrina e scarsamente sfruttato nella pratica.

L'ANALISI DELLE SEGNALAZIONI INVIATE dagli intermediari finanziari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia può rivelarsi particolarmente interessante nell'ambito delle procedure concorsuali, e più specificamente nell'azione revocatoria contro istituti di credito, a supporto della prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Come noto, infatti, ex art. 67 co. 2 l.f., sono revocabili i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti entro 6 mesi anteriori la dichiarazione di fallimento (in precedenza 1 anno), qualora il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore (poi fallito). Quando la controparte è un istituto di credito (come nel caso di revocatoria su rimesse in c/c), i dati desumibili dalla Centrale dei rischi sono un utile punto di riferimento per le analisi sulla *scientia decoctionis*.

Infatti, l'esame di tali dati permette:

- da un lato, di evidenziare le informazioni conoscibili da **tutti** gli intermediari segnalanti, in quanto comunicate dalla Banca d'Italia agli stessi nel c.d. "flusso di ritorno personalizzato";
- dall'altro, di avere un ulteriore mezzo di riscontro dei rapporti tra **singolo** intermediario (contro cui l'azione

revocatoria è diretta) e soggetto affidato, oltre a contratti, estratti conto e contabili.

Il presente elaborato si propone di suggerire uno schema operativo di analisi, evidenziandone le informazioni ritraibili ed i limiti insiti. Ad oggi, infatti, l'utilizzo dei dati desumibili dalla Centrale dei rischi risulta scarsamente diffuso, nonostante costituisca, come si evidenzierà, un valido aiuto per la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

In via preliminare, si descrivono sinteticamente le caratteristiche di funzionamento della Centrale dei rischi.

1. Caratteristiche della Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi, disciplinata dalla delibera CICR del 29/03/1994, è un sistema informativo che raccoglie dati sui rapporti di credito e di garanzia tra il sistema creditizio ed i singoli clienti dei diversi intermediari; di ritorno, si propone di fornire agli intermediari stessi informazioni per la valutazione del merito di credito della clientela e, di fatto, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

Il sistema si basa sulla rilevazione mensile dei rischi: ogni intermediario segnalante è tenuto a comunicare la posizione di

rischio (in sostanza, l'esposizione) di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese, entro il 25mo giorno del mese successivo.

I soggetti partecipanti alla Centrale dei rischi sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 64 TUB e/o nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.

Oggetto di segnalazione sono i crediti di cassa, i crediti di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore dei soggetti censiti, i derivati finanziari ed eventuali altre informazioni utili. L'intermediario è tenuto a comunicare i dati sull'esposizione del cliente qualora la somma di crediti per cassa e di firma (accordati oppure utilizzati) sia **pari o maggiore di Euro 75.000**.

Lo schema di analisi qui presentato si focalizza sui crediti di cassa verso banche; per maggiori dettagli su questa e sulle altre categorie di informazioni, si rimanda in ogni caso alle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" rinvenibili sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it, seguendo il percorso: statistiche – documentazione – Centrale dei rischi).

Una volta elaborati i dati, la Centrale dei rischi fornisce a ciascun istituto per ciascun cliente segnalato il c.d. "**flusso di ritorno personalizzato**", in cui è evidenziata la posizione globale di rischio (ossia l'esposizione verso l'intero sistema creditizio). Si sottolinea fin d'ora che è proprio sulla possibilità di accedere alle informazioni desumibili dal flusso di ritorno personalizzato che si basa, nell'azione revocatoria fallimentare, la prova della conoscibilità per gli intermediari finanziari dello stato di solvibilità della propria clientela. Sul contenuto del flusso di ritorno personalizzato si dirà meglio più oltre.

Peraltro, qualsiasi intermediario può richiedere i dati delle ultime 24 segnalazioni relative ad un soggetto dallo stesso non segnalato, purchè tale richiesta abbia finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito (di fatto, la concessione di un finanziamento). Si tratta del c.d. "**servizio di prima informazione**". Nell'analisi qui descritta, tale servizio si rivela particolarmente utile per "imputare" ad intermediari subentrati in un secondo momento la conoscibilità di notizie riferibili a periodi precedenti le loro prime segnalazioni.

Si descrive ora lo schema operativo di analisi.

2. Reperimento dei dati

I dati registrati presso la Centrale dei rischi sono riservati; l'organo della procedura concorsuale che ha la rappresentanza (il curatore, il commissario straordinario) può comunque presentare istanza di accesso ai dati presso una qualsiasi delle filiali della Banca d'Italia. I moduli da presentare sono disponibili sul sito della Banca d'Italia. A seconda di quanto richiesto, i dati sono poi forniti su supporto cartaceo oppure informatico (consigliato in caso di realtà aziendali di dimensioni medio-grandi). Punto di partenza per la successiva analisi è predisporre un foglio di calcolo con le principali informazioni contenute.

Per quanto riguarda l'intervallo di tempo da considerare, occorre tener presente che il flusso di ritorno personalizzato giunge agli istituti di credito con un ritardo di 2-3 mesi rispetto al periodo di riferimento; di conseguenza, è necessario anticipare l'analisi rispetto al semplice periodo sospetto (6 mesi) ex art. 67 co. 2 l.f. (ad esempio, in caso di fallimento dichiarato il 31/01/2008, al 31/07/2007 era disponibile il flusso relativo ad aprile 2007).

Si consiglia in ogni caso di estendere l'analisi, in modo da comprendere le **segnalazioni dei 18-24 mesi anteriori** l'ammissione a procedura, così da avere a disposizione una serie storica maggiormente significativa.

3. Predisposizione dei dati – i crediti per cassa

Dei dati contenuti nei tabulati rilasciati dalla Banca d'Italia, il

presente elaborato si propone di approfondire i crediti per cassa, in quanto i più frequenti nelle realtà aziendali di ogni dimensione.

Nelle aziende *in bonis*, secondo la suddivisione dettata dalla Banca d'Italia i crediti per cassa comprendono le seguenti categorie:

- *rischi a revoca* – si tratta delle aperture di credito in c/c (fido di cassa) per le quali la Banca ha facoltà di recesso anche senza giusta causa;
- *rischi a scadenza* – sono operazioni di finanziamento con scadenza contrattualmente fissata e prive di una fonte di rimborso predeterminata, quali mutui e leasing;
- *rischi autoliquidanti* – comprendono operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata, per consentire al soggetto affidato l'immediata disponibilità di crediti non scaduti nei confronti di terzi, come anticipi sbf, anticipi su fatture, sconto di portafoglio, anticipi export, anticipi su factoring. Ad essi si aggiungono le **sofferenze**, che evidenziano l'esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente analoghe.

Per ciascuna di tali categorie, ogni intermediario segnala differenti *tipi di importo*; i più rilevanti per l'analisi suggerita sono:

- *accordato* – è il credito che i competenti organi dell'intermediario segnalante (di fatto, il comitato fidi) hanno deliberato di concedere al cliente;
- *accordato operativo* – è l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in virtù di un contratto perfetto ed efficace;
- *utilizzato* – è l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione.

Le categorie ed i tipi di importo qui evidenziati costituiscono gli elementi di base per un esame elementare delle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Ad essi si aggiungono altre informazioni, quali ad esempio la durata dell'affidamento o la presenza di garanzie, che arricchiscono in ogni caso l'analisi.

4. Elaborazione dei dati

I dati descritti al paragrafo precedente devono essere opportunamente rielaborati, in modo da ricostruire le grandezze conoscibili dall'intermediario grazie al c.d. "*flusso di ritorno personalizzato*".

Il flusso di ritorno personalizzato, infatti, riporta, tra gli altri, per ciascuna delle *categorie* esaminate, la posizione globale di rischio (verso l'intero sistema creditizio) e l'entità dello sconfinamento e del margine disponibile, la posizione di rischio dello specifico intermediario ed il numero di intermediari segnalanti. Più dettagliatamente, tali grandezze sono così definite:

- **posizione globale di rischio** – è l'esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti verso il soggetto affidato; in sostanza, distintamente per ciascuna categoria (rischi a revoca, a scadenza, autoliquidanti) si sommano tutti gli importi dello stesso tipo (accordato, accordato operativo, utilizzato);
- **posizione parziale di rischio** – è l'esposizione del singolo intermediario segnalante verso il soggetto affidato;
- **margine disponibile** – è la differenza positiva (per ciascuna categoria) tra importo utilizzato e importo accordato operativo;
- **sconfinamento** – è la differenza negativa (per ciascuna categoria) tra importo utilizzato e importo accordato operativo. Nell'operare tali aggregazioni (per "ricreare" il flusso di ritorno), è necessario porre particolare attenzione a non procedere a compensazioni, né a livello di sistema creditizio, né a livello di singolo intermediario: sia il margine disponibile che lo sconfinamento hanno una propria valenza informativa, e sarebbe un errore sommare le due posizioni per ottenere un saldo netto.

Si ipotizzi ad esempio un soggetto affidato con apertura di credito in c/c (rischio a revoca) presso due distinte Banche, in entrambi i casi per 100; nel primo istituto l'utilizzo è per 80 (margine disponibile: 20), nel secondo è di 115 (sconfinamento: 15); la posizione globale di rischio non segnala un margine netto positivo di 5 (di per sé non significativo), bensì una posizione attiva di 20 (ad esempio perché la Banca "controllava" il cliente e non gli consentiva il pieno utilizzo del credito) ed una negativa di 15 (per cui il cliente sfiorava il credito concesso).

Una volta ottenuti tali dati, un notevole aiuto all'analisi è dato dalla loro **rielaborazione in grafici**, che evidenzino in particolare gli importi accordati, quelli utilizzati e gli sconfinamenti. Infatti, oggetto di esame è non soltanto l'entità delle singole grandezze, ma anche e soprattutto la loro evoluzione nel tempo; per questo, come detto, si ritiene opportuno l'esame di almeno 18-24 segnalazioni mensili. Più specificamente, si suggerisce di predisporre due serie di grafici, una per il sistema creditizio e finanziario nel suo complesso (evidenziando quindi la posizione globale di rischio) ed una per il singolo intermediario contro cui è indirizzata l'azione revocatoria (evidenziando quindi la posizione parziale di rischio).





Nel successivo paragrafo si riportano alcuni esempi di grafici.

5. Informazioni desumibili

Le informazioni desumibili dal modello di analisi qui presentato possono essere diverse, e devono naturalmente essere contestualizzate con la realtà aziendale cui si riferiscono (ad esempio attraverso confronti con dati di bilancio, estratti conto, contratti di affidamento).

Ad esempio:

- non sempre un aumento degli affidamenti indica un maggior merito di credito assegnato dalla Banca al cliente: più spesso, la Banca si cauteva così in ottica di possibili azioni revocatorie, in modo da diminuire le possibilità di scoperti di c/c;
- a tal proposito, un aumento degli affidamenti sproporzionato rispetto alle variazioni nei volumi di attività e non giustificato da nuovi investimenti è quantomeno sospetto;
- la presenza di sconfinamenti (**grafico 1**) indica che il cliente utilizza il credito per importi superiori rispetto a quelli formalmente messi a disposizione dal sistema finanziario; interessante è naturalmente anche il peso percentuale di tali scoperti sugli importi effettivamente accordati;
- ancora, nei rischi a revoca (fido di cassa) la sostanziale identità tra affidamento accordato (operativo) e credito utilizzato (**grafico 2**) indica una "rincorsa" dell'affidamento concesso al credito effettivamente utilizzato dal cliente: così facendo, la Banca evita di incorrere in scoperti di c/c, "pericolosi" in caso di azione revocatoria;
- sempre nell'ambito dei rischi a revoca, una certa stabilità nel tempo del fido utilizzato (**grafico 3**) indica che il c/c era congelato ed il correntista non aveva libertà di azione in c/c; una diminuzione (**grafico 4**) può indicare invece un "rientro", attraverso la riduzione del passivo ed il blocco nell'utilizzo del fido ancora disponibile; tali informazioni andrebbero comunque incrociate con quelle desumibili dagli estratti conto, così da verificare l'andamento del saldo contabile nel corso del mese, tra una segnalazione e la successiva;
- nell'ambito dei rischi a scadenza (mutui e leasing), la presenza di sconfinamenti (con l'utilizzato superiore all'accordato operativo) indica ritardi nell'onorare le rate in scadenza;
- tra i rischi autoliquidanti (in sostanza, sconto di effetti e anticipazioni sbf), la presenza di sconfinamenti indica che il cliente presentava effetti per importi maggiori rispetto al limite di foglio accordato dalla Banca;
- la diminuzione del numero di intermediari segnalanti può indicare una minor fiducia del sistema nei confronti dell'affidato;



- naturalmente, l'iscrizione di importi a sofferenza è per definizione un indicatore della conoscibilità dello stato di insolvenza del soggetto; nella pratica, l'iscrizione a sofferenza avviene solitamente in concomitanza con l'accertamento in sede giudiziale, e quasi mai precedentemente.

6. Limiti

I limiti dell'analisi proposta sono in parte intrinseci al modello di rilevazione della Centrale dei rischi, in parte peculiari dello schema operativo qui proposto. Per alcuni, la Banca d'Italia sta già ponendo rimedio con un'apposita riforma allo studio.

Tra i più rilevanti, si evidenzia che:

- le segnalazioni alla Centrale dei rischi fotografano la situazione debitoria del soggetto affidato all'ultimo giorno di ciascun mese: nulla dicono al contrario sugli avvenimenti intervenuti **nel corso del mese** e quindi sull'andamento delle grandezze qui analizzate tra una segnalazione e la successiva – un istituto di credito potrebbe quindi far rientrare il proprio cliente a fine mese (ad esempio posticipando alcuni addebiti al mese successivo) per far apparire la situazione “in regola”;

- il buon funzionamento della Centrale dei rischi si basa «sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti», come recitano le Istruzioni; anche se sono previsti controlli e sanzioni, non è infrequente nella pratica rilevare differenti modalità di segnalazione di una stessa operazione per diversi istituti di credito, con evidenti ripercussioni in termini di omogeneità dei dati trattati;

- la lettura delle segnalazioni alla Centrale dei rischi perde di significatività in assenza di materiale di supporto (contratti, estratti conto, contabili bancarie), in particolare quando si tratta di “verificare” il comportamento del singolo istituto di credito contro cui l'azione revocatoria è proposta. L'esame dei dati della Centrale dei rischi dovrebbe infatti essere visto in ottica sistemica, integrandosi e andando a completare le più “tipiche” analisi ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza: dei dati di bilancio, dell'andamento del c/c, del più generale rapporto

tra Banca e soggetto affidato, delle notizie sul cliente diffuse sui mezzi di informazione;

- il limite inferiore di Euro 75.000 è decisamente elevato per alcune realtà aziendali di minori dimensioni, i cui dati risultano quindi esclusi dagli obblighi di segnalazione; la riforma della Centrale dei rischi attualmente allo studio prevede in ogni caso l'abbassamento di tale limite ad Euro 30.000, di fatto assorbendo le comunicazioni attualmente destinate alla Centrale dei rischi di importo contenuto (che censisce rischi di credito compresi tra Euro 75.000 ed Euro 31.245, il limite massimo per le operazioni di credito al consumo).

7. Conclusioni

L'analisi delle segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia nei 18-24 mesi anteriori all'assoggettamento a procedura concorsuale può rivelarsi particolarmente utile nelle azioni revocatorie, a sostegno della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, qualora la controparte sia un intermediario finanziario.

Ciò, sia ricostruendo il c.d. “flusso di ritorno personalizzato”, e quindi i dati conoscibili da tutti gli intermediari segnalanti, sia mettendo in luce particolari aspetti nel rapporto tra singolo intermediario (contro cui l'azione revocatoria è diretta) e soggetto poi fallito, non sempre rinvenibili dai “canonici” mezzi di prova (analisi di bilancio, esame degli e/c, analisi delle comunicazioni con la Banca).

L'analisi proposta, pur soffrendo di alcuni limiti, in particolare per quanto riguarda il carattere discontinuo delle segnalazioni (alla fine di ciascun mese) e l'opportunità di integrare (in ottica sistemica) i dati con quelli desumibili dai mezzi di prova “canonici” appena citati, rappresenta in ogni caso un efficace strumento per la prova della conoscenza dello stato di insolvenza. Nonostante l'indubbio apporto positivo alle indagini sulla *scientia decoctionis*, tale strumento appare però ad oggi (immeritatamente) poco approfondito dalla dottrina e scarsamente sfruttato nella pratica.

L'ELUSIONE FISCALE E L'INVOLUZIONE DEL CONCETTO DI «ABUSO DEL DIRITTO»

Diana Muraro / Praticante Ordine di Padova

ABSTRACT

L'articolo affronta, attraverso un approccio attento al più recente dato giurisprudenziale comunitario e domestico, il tema dell'"abuso del diritto" in materia fiscale. Segnatamente, l'accento viene posto sulla più attuale (ma potremmo anche dire "sconvolgente") produzione della Corte di Cassazione. Produzione, questa, la quale, attraverso una vera e propria storpiatura della nozione di "abuso" originariamente forgiata in sede comunitaria (vedi il *leading case* rappresentato dalla sentenza c.d. <<Halifax>>), ha audacemente configurato una nuova fattispecie di disconoscimento dei vantaggi fiscali, peraltro sprovvista del supporto normativo. Ciò, con gravissime ricadute sul versante della certezza del diritto e della possibilità, per il contribuente, di pianificare la propria attività economica confidando su un quadro normativo *ab origine* conosciuto.

Dalla lettura dell'elaborato si possono trarre alcune conclusioni semplici e, allo stesso tempo, disarmanti in ordine alla tendenza assunta dai giudici della Suprema Corte. L'acritica sovrapposizione che del concetto di "abuso del diritto" viene fatta rispetto a fenomeni di lecito risparmio fiscale comporta, come ineludibile conseguenza, il rischio che qualsivoglia vantaggio lecitamente raggiunto sul fronte tributario possa essere disconosciuto in quanto considerato, per l'appunto, abusivo. Si tratta di una conclusione estrema, la quale fa dipendere le scelte sul versante del riconoscimento dei vantaggi fiscali da unilaterali determinazioni del magistrato, secondo un modello (per noi inaccettabile) nel quale il torto o la ragione vengano attribuiti in virtù di giudizi di valore non risultanti dal circuito ordinamentale.

Attraverso l'orientamento giurisprudenziale da noi esaminato, l'abuso del diritto, l'elusione tributaria e la lecita pianificazione fiscale vengono ingiustificatamente collocate sullo stesso piano, nella prospettiva - già ricordata - del disconoscimento dei risparmi tributari conseguiti dal contribuente.

L'importanza cruciale del tema dev'essere valorizzata anche alla luce degli orientamenti assunti in seno alla prassi amministrativa. Non sono mancate, infatti, recenti esperienze (ad esempio, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 177/2008, che ha tacciato di elusività la trasformazione di una società per azioni in società a responsabilità) le quali, abbracciando l'impostazione proposta dalla giurisprudenza italiana, hanno fatto leva, in modo più o meno velato, su questi inaccettabili schemi di ragionamento. In particolare, viene confuso il concetto di elusione con quello di ragioni fiscali dell'operazione, senza considerare che esistono vantaggi di stampo tributario che il nostro sistema reputa fisiologici.

Il risultato cui perveniamo è, per quanto ci riguarda, scontato: i fenomeni dell'elusione, dell'evasione, dell'abuso del diritto ecc. rimangono, pur nella consapevolezza di alcune, ben segnalate, aree di sovrapposizione, connotati da differenti elementi strutturali e non possono rappresentare, nel quadro della pianificazione, reazioni "alternative" del sistema di fronte al conseguimento di vantaggi fiscali.

1. Considerazioni introduttive: il contrasto alle pratiche elusive in ambito fiscale quale esigenza avvertita dalla generalità degli ordinamenti giuridici europei.

L'esigenza di osteggiare le pratiche elusive⁽¹⁾ rappresenta senza dubbio un tratto comune all'interno della geometria degli ordinamenti fiscali europei. Sul piano generale, la costruzione di scappatoie giuridiche piegate al mero conseguimento di vantaggi tributari implicitamente disapprovati dal sistema rappresenta una condotta che nessun ordinamento giuridico moderno sceglie di tollerare.

L'indagine comparatistica in ambito europeo pone, dunque, in luce un primo dato di sintesi, consistente nella comune volontà degli Stati di evitare che la libertà del contribuente, espressa attraverso la scelta dei percorsi negoziali che gli consentano di minimizzare il carico tributario, possa sconfinare oltre la lecita - e, come tale, tollerata - pianificazione fiscale, sino a sfociare in fenomeni di elusione tributaria⁽²⁾. Nei termini che precedono, la ricerca di misure deputate allo sbarramento, da parte degli ordinamenti, delle pratiche elusive configura certamente un *trait d'union* nel quadro dell'esperienza giuridica dei Paesi

¹ Peraltro a fronte di un concetto di elusione ampio ed elastico, come risulta, ad esempio, dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 12 settembre 2006, causa C-196/04 (c.d. sentenza <<Cadbury-Schweppes>>), annotata da M.BEGHIN, *La sentenza Cadbury-Schweppes e il "malleabile" principio della libertà di stabilimento*, in *Rass.trib.*, 2007, 983 ss.

Per un inquadramento generale del fenomeno della c.d. elusione tributaria cfr., senza pretese di esaustività, i seguenti lavori: R.LUPI - G.SEPPIO, voce *Elusione fiscale*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore*, Roma, 2007; R.LUPI, *Le operazioni societarie tra lecita pianificazione fiscale ed elusione: concetti generali e casi applicativi*, in *AA.VV., La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2002, 745 ss.; G.ZIZZO, *La nozione di elusione nella clausola generale*, in *Corr.trib.*, 2006, 3087 ss.; P.RUSSO, *Brevi note in tema di disposizioni antielusive*, in *Rass.trib.*, 1999, 68 ss.; M.BASILAVECCHIA, *La difficile individuazione dei comportamenti elusivi: funzione della norma generale*, in *Corr.trib.*, 2006, 1935 ss.; S.CIPOLLINA, *Elusione fiscale*, in *Riv.dir.fin.*, 2007, I, 555 ss.; P.M.TABELLINI, *L'elusione della norma tributaria*, Milano, 2007, *passim*; A.CONTRINO, *Elusione fiscale, evasione e strumenti di contrasto*, Bologna, 1996, *passim*; G.VANZ, *L'elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica*, in *Rass.trib.*, 2002, 1606 ss.; P.PICCONE FERRAROTTI, *Riflessioni sulla norma antielusiva introdotta dall'art. 7 del D.Lgs. n. 358/1997 (art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973)*, in *Rass.trib.*, 1997, 1147 ss.

² In questo senso, si veda G. Zizzo, *Strumenti di contrasto dell'elusione fiscale*, in *La tassazione dell'impresa multinazionale nell'Unione Europea*, Atti del Convegno tenutosi a Siena il 24-25 gennaio 2003, 296.

aderenti all'Unione Europea.

Il dato di apparente uniformità che emerge da queste prime riflessioni è tuttavia destinato a sfumare, sino quasi a svanire⁽³⁾. Ad un più attento esame, invero, il “filo rosso” rappresentato dal comune intento di contrastare l'elusione fiscale pone in evidenza taluni profili di diversificazione tra le discipline nazionali, talvolta assai significativi e non del tutto coordinati. Si tratta di sfaccettature le quali incidono sul piano sostanziale, procedimentale e processuale e che conferiscono ad ogni singolo ordinamento una connotazione peculiare sia sul versante della delimitazione del concetto di elusione fiscale, sia sul versante della definizione degli strumenti deputati al contrasto del fenomeno in parola e alla correzione degli effetti che da quest'ultimo discendono⁽⁴⁾. Quanto sin qui affermato mette in luce come quello di “elusione fiscale” rappresenti un concetto polimorfo e variegato, sprovvisto di un'univoca portata in ambito comunitario⁽⁵⁾. Un concetto che, non solo in una visione europeista, ma anche al livello delle singole realtà nazionali, si presenta come sfuggente ed inafferrabile. Ciò - per quanto riguarda la disciplina domestica - anche a causa della struttura della clausola antielusiva di cui all'art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973, la quale, pur a fronte di interventi di manutenzione da parte del legislatore, continua a manifestare la sua fragilità dinnanzi al fitto, intricato e pur tuttavia ampio reticolo di fattispecie elusive concretamente realizzabili. E' qui che le divaricazioni tra i singoli ordinamenti diventano più evidenti. Non solo ogni Stato è libero di determinare un personale approccio volto al contrasto del fenomeno in esame, adottando le misure che ritenga allo scopo più efficaci. V'è anche, in seno alle differenti discipline europee, una disomogeneità quanto alla declinazione del concetto di elusione fiscale ed alla conseguente individuazione delle condotte potenzialmente elusive, dimodoché, a titolo puramente esemplificativo, un'operazione tacciata di elusività in Italia potrebbe non macchiarsi di tale connotazione se posta in essere in Spagna, Francia e così via.

Quali, dunque, le ragioni di tale diversificazione? In prima battuta, si osserva come, all'interno del mosaico giuridico dell'Unione Europea, l'approccio alla disciplina in parola sia condizionato in larga misura dal differente grado di sensibilità⁽⁶⁾ al problema elusivo che connota ogni singolo Paese. Tale differente sensibilità, unita ad esigenze contingenti di politica fiscale, determina scelte differenziate quanto alle misure da adottare per il contrasto del fenomeno ed all'intensità delle stesse. Tutto ciò fa sì che ogni ordinamento sia libero di tracciare - quanto meno con riferimento ai comparti non ancora toccati dal vento dell'armonizzazione - la linea di demarcazione tra elusione fiscale e lecita pianificazione tributaria a proprio piacimento, se-

guendo personali schemi e mantenendo, per tale via, una propria, autonoma identità⁽⁷⁾.

2. La genesi del concetto di “abuso del diritto” ed il fondamentale problema della sua sovrapponibilità al concetto di elusione fiscale.

La divaricazione tra le discipline cui si è fatto più in alto riferimento potrebbe, invero, essere ricomposta ad unità attraverso i risultati ai quali la Corte di Giustizia UE⁽⁸⁾ è in talune sentenze approdata, laddove ha fatto ricorso al principio del divieto di abuso del diritto per sancire la contrarietà rispetto al sistema comunitario di determinate sequenze negoziali, artatamente costruite dai contribuenti per beneficiare, nel quadro di un disegno di aggiramento del sistema tributario, di un minore carico impositivo. L'impiego del verbo “potrebbe” esprime, con criterio niente affatto casuale, un approccio in chiave dubitativa al problema di cui si è fatto testé accenno. Invero, l'utilizzo di codesto principio si rivelerebbe come risolutivo sul versante dell'individuazione di soluzioni convergenti, a livello comunitario, in punto di contrasto all'elusione tributaria soltanto laddove si riconoscesse una sovrapponibilità tra il concetto di abuso del diritto ed il concetto di elusione fiscale. In questo caso, l'individuazione di una figura concettuale universalmente riconosciuta in ambito europeo consentirebbe, alla stregua di un vero e proprio *passee partout*, di accedere a modelli interpretativi tendenzialmente omogenei da impiegare in ambito domestico.

Per raggiungere tale risultato, non ci sembra sufficiente il rinvio (propugnato - come detto - in talune sentenze) ad una generica connotazione di “immanenza” attribuibile al principio in esame. E' altresì necessario un *quid pluris*, rappresentato - lo ribadiamo - dalla sussumibilità del concetto di elusione fiscale nell'ambito del più ampio concetto di abuso del diritto e dalla connessa possibilità di adagiare il principio estrapolato dalla giurisprudenza comunitaria sui singoli sistemi giuridici nazionali.

E', dunque, indispensabile risalire alla genesi di quest'ultimo principio, al fine, appunto, di delimitarne la portata e di valutarne le possibili modalità d'impiego. Si tratta di un'operazione complessa e non scevra di insidie. Se, infatti, sono numerose in materia fiscale le sentenze ove il sostantivo “abuso” fa capolino - in forma del tutto generica ed atecnica - all'interno di espressioni incidentali del tipo <<*frodi, evasioni o abusi*>>, assai diradate sono, viceversa, le pronunce⁽⁹⁾ nelle quali, a partire dalla metà degli anni '70, il richiamato concetto viene impiegato dalla Corte per indicare fenomeni di strumentalizzazione del diritto, essenzialmente improntati alla ricerca di vantaggi tributari contrari all'impianto sistematico.

³ Invero, un profilo di indubbia comunanza tra gli ordinamenti giuridici europei risiede nel fatto che il fenomeno elusivo viene da tutti tenuto distinto sia da quello della qualificazione dei contratti, sia da quello della simulazione. Per ulteriori riflessioni sul punto, cfr. G. Zizzo, *Strumenti di contrasto*, cit., 296.

⁴ Basti qui considerare che in alcuni Paesi (si pensi, ad esempio, al Regno Unito ed ai Paesi Bassi) la distinzione tra lecito risparmio d'imposta ed elusione non viene tratteggiata dalla legge, ma è ricavabile, in via prevalente, dall'elaborazione giurisprudenziale. Sul punto, cfr. G. Zizzo, *Strumenti di contrasto*, cit., 300.

⁵ Sull'inesistenza, nell'ambito dei Paesi inseriti all'interno dell'Unione Europea, di una definizione unitaria di elusione fiscale, si veda A. Di Pietro (a cura di), *L'elusione fiscale nell'esperienza europea*, Milano, 1999. Il profilo dell'“eteromorfismo” del concetto di elusione fiscale è stato posto in evidenza anche da M. Poggioli, *La Corte di Giustizia elabora il concetto di “comportamento abusivo” in materia d'IVA e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola generale antielusiva di matrice comunitaria?*, in Riv. dir. trib., 2006, III, 122 ss.

⁶ In questo senso, cfr. P. Pistone, *L'elusione fiscale ed il diritto comunitario*, in V. Uckmar (a cura di), *La normativa tributaria nella giurisprudenza delle Corti e nella nuova legislatura*, Atti del Convegno “Gli ottanta anni di Diritto e Pratica Tributaria” tenutosi a Genova il 9-10 febbraio 2007, Padova, 2007, 91, il quale parla di <<differente grado di tolleranza delle condotte di minimizzazione del carico tributario da parte dei singoli ordinamenti tributari>>.

⁷ Nel porre riferimento ai fenomeni del lecito risparmio d'imposta e dell'elusione fiscale, G. Zizzo, *Strumenti di contrasto*, cit., 296 rileva come <<La questione è (...) non tanto se esista una linea di demarcazione tra questi fenomeni, ma dove e come il confine è tracciato dai singoli ordinamenti (...)>>.

⁸ Sui quali ci intratteremo più diffusamente *infra*.

⁹ Si vedano, a tale riguardo, le seguenti sentenze, tutte disponibili nel sito www.curia.europa.eu: 11 ottobre 1977, causa C-125/76 <<Cremer>> in materia di importi compensativi monetari - PAC; 3 marzo 1993, causa C-8/92 <<General Milk Products>> in materia di importi compensativi monetari - PAC; 14 dicembre 2000, causa C-110/99 <<Emsland Stärke GmbH>> in materia di restituzioni all'esportazione; 3 marzo 2005, causa C-32/03 <<I/S Fini H>> in materia di IVA; 21 febbraio 2005, causa C-255/02 <<Halifax>> in materia di IVA; 5 luglio 2007, causa C-321/05 <<Kofloed>> in materia di imposizione diretta; 21 febbraio 2008, causa C-425/06 <<Part Service srl>> in materia di IVA.

L'indagine condotta sul fronte giurisprudenziale comunitario non consente, peraltro, di scorgere con nitidezza il fondamento giuridico del principio del divieto di abuso del diritto⁽¹⁰⁾. Dall'esame dei casi richiamati in nota, sembra solamente trovarsi conferma del fatto che il citato principio non affonderebbe le proprie radici né nel Trattato istitutivo della Comunità europea, né in uno specifico ambito del diritto comunitario derivato, trattandosi, piuttosto, di un prodotto di matrice giurisprudenziale la cui fonte genetica sarebbe da ricercare, in via interpretativa, nel diritto comunitario unitariamente considerato.

Individuato nei termini anzidetti il fondamento giuridico del principio *de quo*, è qui opportuno chiarire un altro aspetto. Sebbene il principio in esame sia fiorito a partire da pronunce incentrate su fattispecie assai eterogenee (si pensi, ad esempio, alla c.d. sentenza <<Halifax>>, la quale riguarda un caso di interposizione fittizia), le caratteristiche del "comportamento abusivo" tratteggiate dalla giurisprudenza comunitaria evocano in larga misura i tratti caratterizzanti la fattispecie elusiva⁽¹¹⁾ siccome risultante dalla clausola di cui all'art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973⁽¹²⁾. Insomma, l'estensore della sentenza *Halifax* dimostra una certa familiarità con l'impianto della clausola antielusiva domestica (l'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973), dimodochè, per esprimere attraverso un'esemplificazione il nostro concetto, si potrebbe raffigurare l'abuso del diritto come un cerchio all'interno del quale il fenomeno dell'elusione tributaria può essere iscritto. In breve: cerchi concentrici di ineguali dimensioni. In questo senso, l'elusione tributaria certo non esaurirebbe tutte le possibili fattispecie ascrivibili all'abuso del diritto; tuttavia, ogni fenomeno elusivo configurantesi nei comparti impositivi armonizzati dovrebbe essere osteggiato ricorrendo al principio anti-abuso forgiato dalla giurisprudenza comunitaria soltanto laddove difetti, sul piano domestico, una disciplina di contrasto.

In questi termini, è evidente come l'elaborazione giurisprudenziale del richiamato concetto di "comportamento abusivo" assuma un ruolo decisivo nella ricerca di soluzioni capaci di conferire, in ambito comunitario, una dimensione unificante al fenomeno dell'elusione tributaria, per lo meno per quanto concerne i comparti impositivi armonizzati.

Convieni, allora, prendere le mosse da quella che, tra tutte le

sentenze, appare la più puntuale nel delineare la fisionomia del più volte richiamato principio del divieto di abuso del diritto.

3. La configurazione del concetto di "abuso del diritto" in materia fiscale ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel muovere lungo le direttrici tracciate nell'ambito del precedente paragrafo, ci soffermiamo qui ad esaminare il concetto di "comportamento abusivo" ed il relativo corollario del divieto di abuso del diritto siccome elaborati, in materia fiscale, dalla Corte di Giustizia. Segnatamente, la richiamata produzione giurisprudenziale ha alimentato un particolare filone interpretativo, volto a dotare il giudice di uno strumento (il principio *de quo*) che consente al magistrato di disconoscere quei particolari vantaggi tributari ottenuti dal contribuente, la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario. Ciò – si sottolinea – in dipendenza di una valutazione soggettiva (quella, appunto, del giudice) ed in totale assenza di qualsivoglia garanzia sul versante della copertura legislativa. Si tratta di un punto assai delicato, sul quale – pur nel rispetto dei limiti che connotano questo lavoro – si potrebbero svolgere importanti considerazioni. In effetti, in mancanza di una previsione normativa volta ad innestare nel circuito ordinamentale il divieto di abuso, v'è il pericolo che la disciplina di contrasto venga artificialmente generata attraverso un giudizio di valore del magistrato. Di questo passo, si profila il pericolo di innescare moduli operativi agganciati a scelte di valore del singolo: scelte, dunque, non necessariamente condivise sul piano sistematico e oltretutto connotate da parzialità sul fronte applicativo.

Il richiamato principio di matrice giurisprudenziale⁽¹³⁾ riecheggia in maniera assai significativa in un'importante pronuncia del 2006 (21 febbraio 2006, causa C-255/02, <<Halifax>>)⁽¹⁴⁾, laddove il Giudice del Lussemburgo elabora, a partire dall'interpretazione della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, un precetto funzionale alla risoluzione di controversie incardinate nella disciplina IVA ed aventi ad oggetto fattispecie asseritamente abusive.

Il sotteso concetto di "abuso" è prontamente individuato nel testo della pronuncia più in alto richiamata. Non è nostra intenzione indugiare, in questa sede, nella descrizione dettagliata

¹⁰ In ordine alla ricerca del fondamento giuridico del principio *de quo*, si sottolinea come, nell'ambito della sentenza *Emsland Stärke GmbH*, al punto 37, la Commissione giustifichi il divieto di abuso facendo riferimento al regolamento CE n. 2988/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.

¹¹ Per una lettura integrata dei concetti di elusione fiscale e di abuso del diritto, cfr., da ultimo, M. Basilavecchia, *Elusione e abuso del diritto: una integrazione possibile*, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 741-742. Per un attento esame del rapporto tra "abuso del diritto" ed "elusione fiscale", cfr., per tutti, P. Pistone, *Abuso del diritto ed elusione fiscale*, Padova, 1995, 5 ss.; R. Schiavolin, *L'elusione fiscale come abuso del diritto: allo stato dell'arte, più problemi che soluzioni*, in "Elusione fiscale. La nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine di recenti orientamenti della Cassazione civile", Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova il 15 settembre 2006, in il fisco n. 43/2006, 15010 ss.

¹² Su questo aspetto, si vedano le considerazioni svolte *infra*.

¹³ Sulla natura "immanente" rispetto al sistema normativo del principio giurisprudenziale in questione e sul ruolo propulsivo della Corte di Giustizia nella valorizzazione del medesimo, si vedano le osservazioni svolte da M. Poggioli, *La Corte di Giustizia*, cit., 124.

¹⁴ Disponibile in banca dati IPSOA Bigonline. La sentenza in parola ha favorito il fiorire di numerosi commenti all'interno della letteratura; si vedano, a tale proposito, L. Salvini, *L'elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in Corr. trib., 2006, 3097 ss.; M. Basilavecchia, *Norma antielusione e "relatività" delle operazioni imponibili IVA*, in Corr. trib., 2006, 1466 ss.; P. Pistone, *L'elusione fiscale come abuso del diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche della Corte di Giustizia Europea in tema di IVA*, in Riv. dir. trib., 2007, IV, 17 ss.; M. Poggioli, *La Corte di Giustizia*, cit., 122 ss.; C. Piccolo, *Abuso del diritto ed IVA: tra interpretazione comunitaria ed applicazione nazionale*, in Rass. trib., 2006, 1040 ss.; A. Santi, *Il divieto di comportamenti abusivi si applica anche al settore dell'IVA*, in GT – Riv. giur. trib., 2006, 377 ss.

L'evoluzione, ad opera della Corte del Lussemburgo, del principio comunitario del divieto di abuso del diritto è stata alimentata grazie ad ulteriori pronunce. In questo senso, si veda la sentenza del 5 luglio 2007, causa C-321/05, <<Kofod>>, commentata da M. Andriola, *Quale incidenza della clausola anti-abuso comunitaria nella imposizione sui redditi in Italia?*, in Rass. trib., 2008, 270 ss. Da ultimo, cfr. la recente sentenza del 21 febbraio 2008, causa C-425/06, <<Part Service>>, per l'esame della quale si rinvia ai lavori di G. Zizzo, *Abuso del diritto, scopo di risparmio d'imposta e collegamento negoziale*, in Rass. trib., 2008, 869 ss.; M. Poggioli, *Il modello comunitario della "pratica abusiva" in ambito fiscale: elementi costitutivi essenziali e forza di condizionamento rispetto alle scelte legislative ed interpretative nazionali*, in corso di pubblicazione in Riv. dir. trib., 2008, IV;

P. Centore, *Lo <<spettro>> dell'abuso sulle operazioni soggette ad IVA*, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 753 ss.;

V. Liprino, *Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso di diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service*, in Riv. dir. trib., 2008, IV, 113 ss.; S. Camilleri – F. D'Acquisto, *Il vantaggio fiscale come "scopo essenziale" rende l'operazione elusiva*, in Corr. trib., 2008, 1457 ss.

ta della fattispecie che ha innescato la causa in esame¹⁵). Basti qui considerare che si tratta di una vicenda che vede coinvolto un soggetto (una banca), il quale, trovandosi fortemente limitato sul versante della fruizione del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, sfrutta un *escamotage* per garantirsi il diritto alla detrazione in parola.

Come anticipato, la sentenza in esame disegna con precisione gli elementi distintivi che integrano il comportamento abusivo, fissando il duplice presupposto al ricorrere del quale il comportamento in parola viene a sussistere: da una parte, lo scopo essenziale di ottenere un vantaggio fiscale; dall'altra, lo sviamento del suddetto vantaggio rispetto all'impianto della Sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone. Si tratta di elementi che rievocano – sia pure in via tendenziale¹⁶ – la fattispecie elusiva siccome tratteggiata, all'interno del nostro ordinamento, dall'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 e che ripropongono, per certi aspetti, le medesime incertezze interpretative incontrate con riguardo alla clausola interna testé richiamata.

Con riferimento al primo requisito (l'esistenza di <<elementi obiettivi>> dai quali risulti che le operazioni <<hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale>>), viene richiesta un'indagine volta a separare le operazioni poste in essere per finalità di matrice meramente tributaria da quelle che, per contro, rispondono ad un piano di interesse economico-aziendalistico. Affinché possa configurarsi la condotta abusiva, è richiesto che il raffronto tra le richiamate finalità decreti la preponderanza degli obiettivi fiscali rispetto a quelli dettati dalla convenienza economica. Si tratta di un'indagine di non semplice conduzione, giacché non sempre il confine tra i richiamati obiettivi può essere tracciato con nitidezza. Nell'esperienza concreta, vi sono, infatti, alcune “zone grigie”, nelle quali obiettivi fiscali ed obiettivi economici s'intrecciano indissolubilmente, rendendo assai ardua l'attività di distinzione.

Anche con riferimento al secondo requisito (il conseguimento di un vantaggio fiscale <<la cui concessione sarebbe con-

traria all'obiettivo perseguito>> dalle <<disposizioni della sesta direttiva e dalla legislazione nazionale che la traspone>>), la strada è impervia. La valutazione in ordine alla conformità del comportamento posto in essere rispetto allo spirito delle leggi del diritto comunitario presuppone, infatti, un bagaglio di conoscenze ed una sensibilità giuridica dei quali il normale operatore economico è, il più delle volte, sprovvisto. E' proprio qui che s'annidano le maggiori incertezze in ordine all'individuazione delle fattispecie abusive.

Quanto sinora esposto consente di evidenziare come l'elaborazione giurisprudenziale del concetto fiscale di “abuso del diritto” risenta di un'incolmabile carenza di fondo: per avvedersene, è sufficiente considerare come le ricadute sostanziali, assai penetranti, che vengono fatte discendere dal riscontro della connotazione abusiva della fattispecie (segnatamente, la compressione del diritto alla detrazione dell'IVA) non dipendano da scelte operate, a monte, dal legislatore, ma rappresentino, piuttosto, il risultato dell'attività interpretativa condotta dai giudici comunitari. Su questo aspetto ci siamo soffermati più in alto. Si prospetta, tuttavia, un importante problema, dovendosi stabilire chi siano gli interlocutori ai quali le indicazioni promananti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si rivolgono e, soprattutto, quale sia l'impatto, sul fronte del diritto interno, dell'elaborazione giurisprudenziale in esame. Ci domandiamo, in altri termini: a) se i precetti in parola debbano trovare diretta applicazione all'interno degli ordinamenti degli Stati dell'Ue ad opera delle Amministrazioni Finanziarie e dei giudici; b) se, invece, l'applicazione debba transitare attraverso le disposizioni già operanti all'interno dell'ordinamento; c) se, piuttosto, il frutto dell'attività interpretativa si limiti a trasmettere gli impulsi che i legislatori nazionali debbono accogliere nel modellare le discipline armonizzate attraverso una legislazione interna *ad hoc*.

La risposta a tali interrogativi richiede un'accurata ponderazione, soprattutto laddove si consideri che l'influenza del richiamato precetto non è rimasta confinata, in sede applicativa, all'ambi-

¹⁵ A beneficio del cortese Lettore, ci limitiamo qui a riassumere brevemente i fatti della causa che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale incentrata sull'interpretazione della Sesta Direttiva IVA e, conseguentemente, alla sentenza che qui di seguito denomineremo, per ragioni di agilità espositiva, “sentenza Halifax”. Orbene, l'intera vicenda è incentrata sulle operazioni poste in essere da Halifax plc, banca domiciliata nel Regno Unito. Quest'ultima, essendo caratterizzata per lo svolgimento, sul lato attivo, di prestazioni esenti ai fini dell'IVA, non beneficia, sul lato passivo, di un diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte. Conseguentemente, trovandosi nella necessità di svolgere, su alcuni immobili di proprietà, lavori di ristrutturazione edilizia assai onerosi in vista dell'apertura di taluni call center, Halifax decide di coinvolgere alcune società facenti parte del gruppo, con il fine ultimo di recuperare l'IVA assolta sui citati lavori. Tale risultato viene raggiunto attraverso la seguente articolazione di operazioni: Halifax concede in locazione gli immobili alle società in parola, le quali, ottenute le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione di mutui presso Halifax, sono in grado di svolgere in proprio i lavori di ristrutturazione e beneficiano, conseguentemente, del diritto alla detrazione dell'IVA corrispondente (non essendo interessate dal meccanismo del prorata); una volta effettuati i lavori di ristrutturazione, le società retrocedono gli immobili e le somme percepite grazie al mutuo ad Halifax. Il risultato della sequenza testé descritta è il seguente: attraverso l'affidamento dei lavori di ristrutturazione alle altre società viene garantito, a livello di gruppo, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta; diritto che, per contro, non sarebbe spettato nell'ipotesi in cui Halifax avesse provveduto personalmente al compimento dei lavori di ristrutturazione.

¹⁶ In via tendenziale – si è detto – giacché è assente nella definizione del concetto di “comportamento abusivo” siccome tratteggiata, ai fini fiscali, dalla Corte di Giustizia, la figura concettuale delle “valide ragioni economiche” cui fa esplicito riferimento la formulazione dell'art. 37 bis cit. Rimane pertanto sprovvista di rilevanza espressa l'esimente in parola, alla quale viene, invece, assai spesso (ed erroneamente) riconosciuto un ruolo preponderante dalla giurisprudenza, dall'Amministrazione Finanziaria e dalla prassi nazionale. Con riferimento alla diffusa tendenza ad anteporre l'assenza di valide ragioni economiche agli altri elementi che definiscono il fenomeno elusivo, si veda, da ultimo, G. Zizzo, *Diritto tributario, diritto civile e diritto comunitario: fuoco incrociato sull'elusione?*, in Giust. Trib., 2007, 488-489; Id., *Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielusione*, in Rass.trib., 2008, 170 ss. Tendenziale, inoltre, anche per quanto riguarda i profili squisitamente procedurali connessi alla individuazione di vantaggi contrastanti rispetto allo spirito del sistema. Da una parte (art. 37 bis cit.), l'ostacolo alle condotte portatrici di vantaggi fiscali asistemati dovrebbe seguire un percorso che prende avvio con una fase di contraddittorio preventivo, attraverso la quale contribuente ed Amministrazione Finanziaria hanno la possibilità di confrontarsi, prima dell'inizio della fase contenziosa, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti *ex lege* per la configurazione dell'effetto dell'inopponibilità dei vantaggi tributari; dall'altra (principio del divieto di abuso del diritto), il riconoscimento della connotazione abusiva della fattispecie da parte del funzionario o del giudice legittimerebbe, *de plano*, la formazione di atti autoritativi (avvisi di accertamento) ovvero di sentenze immediatamente capaci di disconoscere, totalmente o parzialmente, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunta assolta.

A sostegno della convergenza tra abuso del diritto comunitario ed elusione della disciplina domestica, cfr. M. Poggioli, *La Corte di Giustizia*, cit., 126 ss. e spec. 128, il quale evidenzia come sia in sede interpretativa (abuso del diritto), sia in sede legislativa (elusione fiscale ex art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973) il rimedio previsto a fronte dell'abuso o dell'aggiramento venga individuato nella tassazione della fattispecie aggirata. Giova a tale proposito ricordare come la sentenza Halifax preveda espressamente, a tale proposito, che <<Ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato>>.

to comunitario, ma si è espansa “a macchia d’olio”, sino a condizionare⁽¹⁷⁾ l’orientamento della giurisprudenza di legittimità⁽¹⁸⁾ e finanche della prassi amministrativa nazionale⁽¹⁹⁾. In particolare, nell’esperienza interna, si sono verificati taluni casi⁽²⁰⁾ nei quali il principio del divieto di abuso del diritto originariamente plasmato, dal giudice comunitario, all’interno del comparto IVA è stato trapiantato dai giudici di legittimità italiani in un settore – quello delle imposte dirette – non armonizzato. E’ evidente come, in ipotesi siffatte, l’accoglimento di soluzioni incentrate sull’applicazione diretta ed immediata del principio comporterebbe lo spostamento del perno delle discipline non armonizzate dalla dimensione normativa alla dimensione dei precetti di matrice giurisprudenziale, con il conseguente, inaccettabile scardinamento del principio della riserva di legge sancito dall’art. 23 Cost.⁽²¹⁾. Nel privilegiare una tale impostazione, si correrebbe, pertanto, il rischio di sacrificare la legalità delle scelte impositive e la certezza del diritto sull’altare della costruzione, a livello comunitario, di una dimensione unificante del fenomeno elusivo.

4. La risonanza sul piano domestico dell’elaborazione giurisprudenziale comunitaria in punto di divieto di abuso del diritto. Ragioni che depongono nel senso della “involuzione” (se non della manifesta storpiatura) del principio *de quo*.

L’affermazione, a livello comunitario, del canone ermeneutico del divieto di abuso del diritto non è rimasta priva di risonanza nel sistema interno.

Abbandonata la linea di condotta intrapresa nel 2005 ed imperniata sull’utilizzo degli istituti di matrice civilistica della nullità dei contratti per causa illecita o per difetto di causa⁽²²⁾, la giurisprudenza del nostro Paese si è, anzi, dimostrata assai

sensibile alla questione sollevata in sede comunitaria attraverso il *leading case* rappresentato dalla sentenza *Halifax* ed ha reagito avanzando proposte assai “audaci”, incentrate sulla diretta applicazione del richiamato principio nel comparto domestico.

E’ ciò che è accaduto, ad esempio, nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione n. 8772/2008⁽²³⁾, che tuttavia si discosta pericolosamente dall’originaria elaborazione giurisprudenziale comunitaria sotto almeno due profili⁽²⁴⁾.

In primo luogo, la Suprema Corte catapultata nel sistema interno il più volte richiamato principio del divieto di abuso del diritto in un comparto – quello delle imposte dirette⁽²⁵⁾ – non armonizzato. Non si tratta di una svista di poco conto: l’applicazione del citato principio ad opera dei giudici dovrebbe riguardare, a tutto concedere, le sole materie armonizzate⁽²⁶⁾. Infatti, non va dimenticato che il contesto all’interno del quale il principio giurisprudenziale in commento si è formato è quello del diritto comunitario. E’ qui che è stata avvertita, da parte dei giudici, l’esigenza di forgiare un principio capace di arginare i comportamenti posti in essere dagli operatori economici <<*al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario*>>⁽²⁷⁾. Si sottolinea questo passaggio. Il canone interpretativo dell’abuso del diritto non è stato plasmato per contrastare qualsivoglia vantaggio fiscale. Tale canone è, invero, impiegato dalla giurisprudenza comunitaria per arginare i soli fenomeni di strumentalizzazione del diritto sovranazionale ed è a tale settore che – noi riteniamo – il ricorso a tale principio deve rimanere confinato⁽²⁸⁾.

In secondo luogo, il più alto giudice dimostra di confondere l’abuso del diritto con il compimento di operazioni essenzialmente volte al raggiungimento di un mero vantaggio tributario.

¹⁷ In termini generali, sull’influenza esercitata dalla Corte di Giustizia nei confronti dei giudici nazionali, si vedano le considerazioni svolte da M. Basilavecchia, *L’influenza delle interpretazioni della Corte di giustizia*, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 51 ss., al quale si rinvia per ulteriori richiami dottrinali.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. trib., 21 febbraio 2006 – 5 maggio 2006, n. 10352, in Riv. dir. trib., 2006, II, 619 ss. con nota di S. La Rosa, *Sugli incerti confini tra l’evasione, l’elusione e l’assenza del presupposto soggettivo IVA*; Cass., Sez. trib., 29 settembre 2006, n. 21221, in Dir. prat. trib., 2007, II, 723 ss. con nota di A. Lovisolo, *Il principio di matrice comunitaria dell’«abuso» del diritto entra nell’ordinamento giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte*; Cass., Sez. trib., 16 gennaio 2008 – 21 aprile 2008, n. 10257 (in banca-dati fiscoonline); Cass., Sez. trib., 27 febbraio 2008 – 30 maggio 2008, n. 14509 (in banca-dati fiscoonline).

¹⁹ In questa direzione sembra, in effetti, dirigersi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 28 aprile 2008, n. 177/E. Quest’ultima, nell’attribuire carattere elusivo ad un’operazione attraverso la quale una società per azioni esercente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. si era trasformata in società a responsabilità limitata al fine di usufruire del modello di tassazione del reddito su base catastale, ha fatto leva su un concetto di abuso dell’autonomia negoziale riconosciuta dal sistema civilistico. Concetto, questo, che, come è stato evidenziato da M. Beghin, *La trasformazione di società per ragioni esclusivamente fiscali: ancora equivoci in tema di elusione tributaria*, in corso di pubblicazione in Riv. dir. trib., 2008, <<è il frutto di una storpiatura>>, laddove viene clamorosamente confuso dall’Agenzia con il (diverso) concetto di lecito risparmio d’imposta. Per un commento alla medesima risoluzione, cfr. anche D. Stevanato, *Trasformazione in s.r.l. agricola ed elusione tributaria: è davvero aggirato lo spirito della legge?*, in Corr. trib., 2008, 1719 ss. Si veda, inoltre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2007, n. 67/E (disponibile in Banca Dati Big, IPSOA), commentata da B. Santacroce – R. Lupi, *Il concetto comunitario di abuso del diritto in una recente circolare delle Entrate sull’elusione nell’IVA*, in Dialoghi tributari, 2008, 115 ss.; P. Centore, *L’abuso del diritto nell’IVA*, in Corr. trib., 2008, 319 ss.; L. Corsini, *Circolare n. 67/E del 13 dicembre 2007. Sottrazione di base imponibile: tra lecito e illecito, in il fisco n. 8/2008, fasc. 1, 1393 ss.*

²⁰ Per l’esame dei quali si rinvia alle considerazioni che svolgeremo *infra*.

²¹ Su tale profilo, limpidamente, M. Beghin, *L’inesistente confine tra pianificazione, elusione e “abuso del diritto”*, in Corr. trib., 2008, 1785, il quale afferma che il principio in esame <<non assolve una funzione ornamentale o decorativa del sistema, ma lo plasma in modo da garantire ai soggetti passivi non soltanto la democraticità delle scelte impositive (non certamente demandabili al giudice), ma anche la certezza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria. E’ un principio di civiltà giuridica>>.

²² Per un esame della quale rinviamo agli scritti di F. Moschetti, R. Lunelli, A. Checchini, O. Drigani, A. Vaccariello, F. Latti, M. Beghin, E. Fortuna, R. Schiavolin, M. Poggioli, M. Trivellin, tutti pubblicati in “Elusione fiscale. La nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine di recenti orientamenti della Cassazione civile”, cit.

²³ Si tratta, precisamente, della sentenza di Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2008 – 4 aprile 2008, n. 8772. Per un commento critico, cfr. M. Beghin, *L’inesistente confine*, cit., 1783 ss. Sulla medesima pronuncia, cfr. inoltre G. Stancati, *Il dogma comunitario dell’abuso della norma tributaria*, in Rass. trib., 2008, 784 ss.; S. Orsini, *L’abuso del diritto rende l’atto inefficace: sul contribuente l’onere della prova contraria*, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 701 ss.

Per un esame congiunto della richiamata sentenza e della successiva pronuncia di Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2008 – 21 aprile 2008, n. 23, cfr. M. Beghin, *Note critiche a proposito di un recente orientamento giurisprudenziale incentrato sulla diretta applicazione in campo domestico, nel comparto delle imposte sul reddito, del principio comunitario del divieto di abuso del diritto*, in corso di pubblicazione in Riv. dir. trib., 2008, II.

²⁴ Per una posizione di pieno accoglimento delle conclusioni tracciate nell’ambito della sentenza n. 8772 del 2008, cfr. E. Fortuna, *L’evoluzione dell’abuso di diritto quale principio antielusione dall’ordinamento comunitario a quello nazionale*, in il fisco n. 29/2008, fasc. 1, 5251 ss.

²⁵ Nella sentenza in rassegna si discute, infatti, della deducibilità di una minusvalenza patrimoniale nell’ambito delle imposte sui redditi.

²⁶ Per un’opinione contraria alla nostra, cfr. E. Fortuna, *L’evoluzione*, cit., 5255.

²⁷ Così, testualmente, la sentenza *Halifax*.

²⁸ In senso conforme, si vedano M. Beghin, *L’inesistente confine*, cit., 1785, il quale attribuisce al richiamo al principio del divieto di abuso operato dal più alto Giudice il ruolo di <<escamotage del quale il Giudice si serve per costruire, anche a livello domestico, un criterio interpretativo di carattere generale>>; G. Zizzo, *Abuso del diritto, scopo di risparmio d’imposta e collegamento negoziale*, cit., 874; L. Salvini, *L’elusione IVA*, cit., 3097 ss. e spec. 3103; C. Attardi, *Elusione fiscale. Orientamenti recenti in tema di abuso del diritto*, in il fisco n. 22/2008, fasc. 1, 3995 ss.

Nell'innalzare a presupposto della condotta abusiva il conseguimento, da parte del contribuente, di un mero vantaggio fiscale, la Suprema Corte cancella il confine tra pianificazione fiscale (lecita) ed elusione tributaria (osteggiata). Confine, questo, che non senza difficoltà è stato minuziosamente tracciato, nel corso degli anni, dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza più attenta. Si tratta di un risultato "creativo" e disattento alle interpretazioni elaborate in sede comunitaria, laddove – come abbiamo avuto modo di spiegare *retro* – l'effetto del disconoscimento dei vantaggi è stato ricondotto all'ottenimento di risparmi tributari connotati sul piano dell'asistematicità, ovvero della contrarietà rispetto ai principi che promanano dal sistema, allo "spirito delle leggi" (vedi la sentenza <<Kofoed>> già citata) (29). La "storpiatura" dell'originaria nozione di abuso del diritto conduce, infatti, alla configurazione di una nuova fattispecie di disconoscimento di vantaggi fiscali sul versante delle imposte sui redditi, estranea alle previsioni attualmente contemplate nel nostro ordinamento ed in palese contrasto rispetto al principio costituzionale della riserva di legge. La palese violazione del principio sancito dall'art. 23 della nostra Carta fondamentale sottesa a tale impostazione spinge a rifuggire dalla stessa. In effetti, il concetto di "abuso del diritto" finisce per essere acriticamente sovrapposto a quello di "risparmio fiscale" ed i fenomeni dell'elusione tributaria, della lecita pianificazione fiscale e dell'abuso del diritto vengono gettati senza alcun indugio dentro allo stesso calderone.

Le ricadute sul versante pratico-operativo di una tale impostazione sono evidenti e beffarde: nell'abbracciare la linea interpretativa fatta propria dalla Corte di Cassazione, ogni attività di pianificazione la quale conduca al conseguimento di un risparmio d'imposta rimarrebbe inesorabilmente esposta al sindacato di elusività, con evidenti pregiudizi sul versante della pianificazione delle attività economiche. Laddove impropriamente impiegato, pertanto, il principio dell'abuso del diritto rischia di tradursi in uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione Finanziaria può indirizzare i comportamenti degli operatori economici nel senso per loro più oneroso dal punto di

vista fiscale, accentuando così quei fenomeni di dirigismo che non dovrebbero in nessun caso connotare l'agire amministrativo.

5. Osservazioni conclusive

"L'elusione inizia laddove finisce l'interpretazione". Così ci insegna lo studioso tedesco Albert Hensel (30), il quale concentra all'interno di questa breve, incisiva locuzione tutta l'importanza che l'attività interpretativa riveste nell'opera di contrasto del fenomeno elusivo (31). Più l'attività interpretativa viene alimentata, più elastici divengono i confini di applicazione delle disposizioni e minore è il terreno che viene lasciato libero al radicamento di fattispecie elusive. Dare impulso all'attività interpretativa in chiave antielusiva significa, in altre parole, soffocare l'elusione fiscale.

L'attività interpretativa non può, tuttavia, procedere senza limitazioni. Abbiamo più in alto evidenziato i rischi connessi alla violazione del principio costituzionale della riserva di legge posto a presidio del nostro ordinamento, quantomeno per i comparti armonizzati. L'impiego improprio del suddetto principio rischia, peraltro, di innescare negli operatori un condizionamento psicologico e di tradursi, per tale via, in fenomeni di paralisi dell'iniziativa economica (32). Ciò, peraltro, con criticabili riflessi sul versante della limitazione delle opportunità, riconosciute agli operatori, di pianificare la propria attività facendo affidamento su un quadro legislativo *ab origine* certo (33).

Per gli studiosi del diritto e gli operatori che a diverso titolo si confrontano con le questioni fiscali, l'innesto nel nostro ordinamento del principio del divieto di abuso del diritto deve, pertanto, sortire l'effetto di un campanello d'allarme: il rischio concreto è quello che i giudici nazionali utilizzino il suddetto principio quale grimaldello per sanzionare le ipotesi non contemplate dalla legislazione interna antielusiva (34). Si vedano, sul punto, le chiare osservazioni di A. Fantozzi contenute negli atti del Convegno Paradigma svoltosi a Milano il 26-27 maggio 2008 sul tema de "L'elusione fiscale: casistica e ultimi orientamenti giurisprudenziali e dell'Amministrazione Finanziaria".

²⁹ In senso profondamente critico rispetto agli orientamenti della giurisprudenza italiana, si vedano gli incisivi scritti di M. Beghin, *Abuso del diritto: la confusione persiste*, in GT

– Riv. giur. trib., 2008, 649 ss. e di G. Zizzo, *L'abuso dell'abuso del diritto*, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 465 ss.

³⁰ Cfr. A. Hensel, *Zur Dogmatik des Begriffs Steuerumgehung*, in Festgabe der Bonner Juristenfacultät für E. Zitelmann, Monaco di Baviera, 1923, *passim*.

³¹ E' questa quell'attività che viene definita in dottrina quale "interpretazione antielusiva". Per un primo approfondimento sul tema, si vedano, senza pretese di esaustività, i seguenti lavori istituzionali: G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Padova, 2008, 203 ss.; R. Lupi, *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, Milano, 2001, 283 ss. Sul tema, si vedano altresì G. Falsitta, *L'influenza dell'opera di Albert Hensel sulla dottrina tributaristica italiana e le origini dell'interpretazione antielusiva della norma tributaria*, in Riv. dir. trib., 2007, I, 569 ss.; G. Melis, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003, *passim*; Id., *Sull'"interpretazione antielusiva" in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni*, in Riv. dir. trib., 2008, I, 413 ss.

³² Si evidenzia, peraltro, come una parte della dottrina abbia prospettato, con riferimento alle condotte abusive, l'idoneità ad integrare fattispecie penalmente rilevanti, esaminando l'insidiosa possibilità di attivare le sanzioni penali al verificarsi della lesione, perseguita con dolo, dell'interesse protetto (rappresentato dalla integrale e tempestiva esazione, da parte dell'Erario, delle imposte indicate *ex lege*). Sull'argomento, cfr. M. Pisani, *Le conseguenze penali tributarie dell'abuso del diritto ai fini IVA*, in Corr. trib., 2008, 2993 ss.;

E. Fortuna, *L'abuso del diritto come principio generale antielusione anche agli effetti penali*, in il fisco n. 15/2007, fasc. 1, 2105 ss. Per un esame del rapporto tra elusione tributaria e fattispecie penalmente rilevanti, cfr. G. Lunghini, *Elusione e principio di legalità: l'impossibile quadratura del cerchio?*, in Riv. dir. trib., 2006, I, 657 ss.

³³ In questo senso, limpidamente, F. Moschetti, *"Abusiva captazione" di norme fiscali di favore ed "anticorpi" civilistici in uno "Stato sociale di diritto"*, in *"Elusione fiscale. La nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine di recenti orientamenti della Cassazione civile"*, cit., 14955 ss. e spec. 14956, laddove l'A. afferma che <<(...) l'imprenditore ha l'esigenza vitale di poter prevedere in anticipo con certezza i propri doveri e di essere trattato con parità rispetto agli altri. E quanto vale per l'imprenditore, vale parimenti per ogni contribuente>>. Come evidenziato da M. Beghin, *L'elusione tributaria tra inopponibilità dei vantaggi fiscali, nullità dei contratti ed "invasivo" esercizio della funzione giurisdizionale*, in *"Elusione fiscale. La nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine di recenti orientamenti della Cassazione civile"*, cit., 14991 ss. e spec. 14995, si profilano, in questi termini, gli estremi per l'esame della relazione esistente tra contrasto dell'elusione tributaria e tutela del principio di libertà d'iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost.

³⁴ Si vedano, sul punto, le chiare osservazioni di A. Fantozzi contenute negli atti del Convegno Paradigma svoltosi a Milano il 26-27 maggio 2008 sul tema de "L'elusione fiscale: casistica e ultimi orientamenti giurisprudenziali e dell'Amministrazione Finanziaria".